

RELAZIONE ILLUSTRATIVA¹

Ipotesi di contratto integrativo stralcio su “Attivazione procedure per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL 21.02.2002 e succ. mod.” sottoscritto in data 24 luglio 2019.

Art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001

La presente relazione illustrativa è redatta al fine di descrivere, secondo gli schemi forniti in allegato alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, l’ipotesi di contratto integrativo stralcio su “Attivazione procedure per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL 21.02.2002, e succ. mod.” sottoscritto in data 24 luglio 2019.

E’ redatta in due moduli:

1. Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto;
2. Modulo 2: Illustrazione dell’ articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili).

Modulo 1 -

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge – Scheda

Data di sottoscrizione	24 luglio 2019
Periodo temporale di vigenza	Decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: PRESIDENTE DIRETTORE GENERALE Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS – SNALS CONFISAL Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS
Soggetti destinatari	Personale dipendente appartenente ai livelli IV – VIII

¹ Relazione integrata a seguito del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 1635 del 26 luglio 2019, e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 26 luglio 2019

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Contratto Integrativo inerente le indennità demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa con specifico riguardo alle progressioni di cui all'art. 53 del CCNL 21.02.2002
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata predisposta la relazione illustrativa e tecnico – finanziaria per l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno.
		Esito: positivo Verbale CdRC n. 1635 del 25 luglio 2019 Delibera CdA n. 233 del 26 luglio 2019
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il “Ciclo Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza, 2019-2021 del CNR”, approvato con delibera del C.d.A. n. 17 del 05.02.2019.
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia
		La Relazione della Performance per l'anno 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 204 del 30 ottobre 2018 è stata validata dall'OIV con il documento rif. 7U/2018/OIV, pubblicato sul sito istituzionale.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 -

Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo stralcio, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

In data 24 luglio 2019 la parte pubblica del CNR e le sigle di parte sindacale, FLC/CGIL – CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA – FED. GILDA UNAMS, hanno sottoscritto l'ipotesi di CCNI stralcio su “Attivazione procedure per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL 21.02.2002, e succ. mod.”

La sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNI stralcio è stata determinata dalla necessità di attuare quanto previsto dall'art. 53 del CCNL 21.02.2002 del personale del Comparto Istituzioni degli Enti di ricerca e Sperimentazione (oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca) nonché dall'art. 8, commi 3 e 6, del CCNL 07.04.2006 (I biennio economico) e art. 4, comma 3, del CCNL 13.05.2009 (II biennio economico), i quali prevedono che:

Art. 53 CCNL 21.02.2002: *“Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX 1. Sono previste progressioni economiche che si realizzano attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale, destinate al personale appartenente ai seguenti profili e livelli:*

- IX ausiliario amministrazione
- VIII ausiliario tecnico
- VII operatore amministrazione
- VI operatore tecnico
- V collaboratore amministrazione
- IV C.T.E.R.
- IV funzionario amministrazione

2. *Le progressioni economiche di cui al comma 1 si realizzano mediante l'attribuzione delle due successive posizioni economiche ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche gli interessati debbono aver maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore.*

3. *Le procedure selettive per l'attribuzione delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.*

4. *Le procedure selettive previste dal presente articolo sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie di cui al seguente comma.*

5. *Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma 3, la graduazione, su base cento, è effettuata come segue:*

A. *ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:*

- a) *Anzianità di servizio:* 60%
- b) *Formazione:* 10%
- c) *Titoli:* 10%
- d) *Verifica dell'attività professionale svolta:* 20%

B. *operatore di amministrazione e operatore tecnico:*

- a) *Anzianità di servizio:* 50%
- b) *Formazione:* 10%
- c) *Titoli:* 10%
- d) *Verifica dell'attività professionale svolta:* 30%

C. *collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:*

- | | |
|---|-----|
| a) Anzianità di servizio: | 40% |
| b) Formazione: | 10% |
| c) Titoli: | 10% |
| d) Verifica dell'attività professionale svolta: | 40% |

6. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio.

La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell'interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L'interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell'interessato.

7. Il finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità. L'attribuzione delle posizioni economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e dal contratto integrativo.

8. In prima applicazione, sono ammessi prioritariamente alle procedure selettive per l'attribuzione della prima posizione economica i dipendenti con un'anzianità di servizio di almeno 10 anni nel livello di appartenenza, maturati alla data di sottoscrizione del presente CCNL; le suddette procedure selettive saranno effettuate con i criteri indicati ai commi 4, 5 e 6, senza tener conto, peraltro, dell'indicatore di cui alle lettere b) del comma 5, riparametrando la graduazione.

Le relative procedure selettive debbono essere attivate entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Gli effetti giuridici ed economici della progressione di cui al presente comma decorrono dal 31.12.2001."

Art. 8, comma 3, del CCNL 07.04.2006 "Le progressioni economiche di cui all'art 53, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva, avviata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione della posizione economica gli interessati debbono aver maturato un'anzianità di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. "

Art. 8, comma 6, del CCNL 07.04.2006 "Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento; i requisiti utili alla valutazione di cui agli artt. 53 e 54 predetti devono essere posseduti alla stessa data”.

Art. 4, comma 3, del CCNL 13.05.2009 citato, inoltre, prevede che “*Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianità ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo profilo*”.

Ai fini esplicativi, si riporta di seguito una breve sintesi dell’ipotesi di accordo sottoscritto con le OO.SS..

La procedura selettiva oggetto della presente ipotesi di CCNI è attivata per il riconoscimento di n. 700 progressioni economiche previste dall’art. 53 del CCNL 21.02.2002, il cui dettaglio per profilo/livello è riportato nella tabella sotto rappresentata (Tab. 1) con oneri a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, così come previsto dall’art. 5, commi 4 e 5, del CCNL sottoscritto il 21.02.2002, II biennio economico, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria (art. 1 del CCNI in oggetto).

Tab. 1

Profilo	Livello	U.d.P. aventi diritto	Costo gradone annuo + 13.ma	N.ro Posizioni	Totale Costo
Funzionario di Amministrazione	IV	80	1.198,18	52	62.305,36
Collaboratore di Amministrazione	V	186	1.040,66	121	125.919,86
Operatore di Amministrazione	VII	39	792,76	27	21.404,52
Collaboratore Tecnico E.R.	IV	558	1.198,18	363	434.939,34
Operatore Tecnico	VI	208	911,55	137	124.882,35
TOTALE		1.071		700	769.451,43

Oneri 249.302,26

Totale Costo 1.018.753,69

Per tali progressioni, dunque, le parti hanno individuato all’interno del fondo per la contrattazione collettiva per l’anno 2019 (pari ad €32.719.028,00 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1632 del 10 luglio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 231 del 24 luglio 2019), la somma di €769.451,43 (art. 2).

Il personale destinatario è quello appartenente ai profili dei livelli IV – VIII, come meglio precisato nel comma 1 dell’art. 53 del CCNL sopra citato.

L’art. 3 dell’ipotesi di CCNI in argomento specifica che i candidati dovranno avere maturato, alla data del 31.12.2018, un’anzianità di servizio di almeno 4 anni nel livello apicale di appartenenza o nella posizione economica inferiore. Con riferimento al riconoscimento dei servizi pregressi resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all’art. 7, comma 2, del CCNL 07.04.2006, I biennio economico (comma 2 “*Il 20% delle anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle*

selezioni per i passaggi di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e/o nel livello conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni.”).

I titoli valutabili saranno quelli acquisiti dal candidato successivamente alla data del 31.12.2008.

La procedura selettiva sarà attivata nelle more dell’approvazione definitiva della presente ipotesi da parte degli organi esterni, ex art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, fermo restando la necessità di acquisire il parere positivo degli organi esterni quale *conditio sine qua non* per il riconoscimento della progressione.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di Amministrazione.

Per brevità e sintesi, con riguardo alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2019, si rinvia a quanto riportato nella Relazione tecnico – finanziaria.

Si evidenzia, invece, che l’ipotesi di accordo stralcio in argomento riguarda una parte specifica del fondo per la contrattazione integrativa relativa all’anno 2019, così come individuata in accordo con le OOSS ammesse alla contrattazione: la spesa complessiva per le progressioni economiche fra i livelli apicali, ed il relativo dettaglio per livello e profilo, sono descritti nella tabella 1, di cui al precedente paragrafo.

Si precisa che le progressioni in argomento, gravando nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio, non comportano specifici oneri aggiuntivi a carico del bilancio. In particolare la relativa spesa, pari ad €769.451,43, trova la necessaria copertura finanziaria nel "Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio relativo al personale dei livelli IV-VIII" il cui stanziamento di riferimento per l'anno 2019 è pari ad €32.719.028,00.

E’ in corso di definizione la contrattazione per il nuovo CCNI riguardante il periodo 2019 nel quale saranno riconsiderate tutte le voci di spesa del trattamento economico accessorio in relazione alla eventuale variazione dei criteri, fermo restando la parte contenuta nella presente ipotesi di CCNI stralcio e la destinazione relativa alle indennità fisse e continuative.

c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.

La presente ipotesi di accordo riguarda specificatamente le progressioni previste dall’art. 53 del CCNL sottoscritto in data 21.02.2002.

In questo caso gli effetti abrogativi sono limitati all’attivazione di una nuova procedura selettiva e, di conseguenza, il precedente accordo stipulato ex art. 53, denominato “*Attivazione delle procedure per le progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL 21.02.2002 come modificato dall’art. 8, c. 3, del CCNL 07.04.2006*” sottoscritto in data 28 aprile 2016 deve considerarsi abrogato.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Con riguardo alle progressioni economiche, la premialità e meritocrazia sono correlati al sistema di valutazione predisposto dallo stesso art. 53. Il predetto articolo ai commi 3 e 5, prevede espressamente che qualora i criteri non siano fissati in sede di contrattazione integrativa è prevista “la graduazione, su base cento, come di seguito riportata:

A. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:

a) Anzianità di servizio: 60%; b) Formazione: 10%; c) Titoli: 10%; d) Verifica dell'attività professionale svolta: 20%.

B. operatore di amministrazione e operatore tecnico:

a) Anzianità di servizio: 50%; b) Formazione: 10%; c) Titoli: 10%; d) Verifica dell'attività professionale svolta: 30%.

C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:

a) Anzianità di servizio: 40%; b) Formazione: 10%; c) Titoli: 10%; d) Verifica dell'attività professionale svolta: 40%.”

Si evidenzia, inoltre, che saranno valutati i titoli acquisiti successivamente alla data del 31.12.2008.

Ciò al duplice fine di evitare che la valutazione abbia ad oggetto titoli troppo risalenti nel tempo e quindi poco rappresentativi del più recente percorso di crescita professionale del candidato, nonché di dare rilevanza preminente ai titoli non utilizzati in precedenti progressioni o passaggi di livello.

La previsione risponde altresì a ragioni di economicità della procedura e risulta più coerente con i criteri previsti nel CCNL per la verifica dell'attività svolta, che prende in considerazione un periodo persino più ridotto (ultimo triennio).

In ogni caso, l'effettivo riconoscimento delle progressioni in oggetto resta subordinato all'acquisizione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 150/2009, della validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla Performance.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 (previsioni di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

Le presenti progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL 21.02.2002 rispettano il principio della selettività attraverso la messa a bando di un numero di progressioni inferiore rispetto al numero dei potenziali aventi diritto.

Le progressioni economiche previste dall'accordo sono per n. 700 U.d.P. a fronte di una possibile platea di partecipanti aventi i requisiti di almeno n. 1.071 U.d.P..

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009.

Con la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo stralcio si procederà all'attivazione della procedura per il riconoscimento della progressione economica di cui all'art. 53 del CCNL 21.02.2002.

Attraverso la suddetta procedura l'Amministrazione provvederà a verificare e valutare la situazione professionale dei dipendenti appartenenti ai livelli apicali al fine di utilizzare tale strumento per premiare i più meritevoli.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Non si ritiene di fornire ulteriori informazioni.